



Delibera n. 11/2017

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017

**Oggetto:** approvazione di un Accordo attuativo della Convenzione – Quadro, stipulata in data 16 gennaio 2013, tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri*” e “*l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia*”, ai fini dello svolgimento dell’attività didattica nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica in ambito universitario, con particolare riferimento ai settori di competenza dello Istituto Nazionale di Astrofisica.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “*Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica*”;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*”, ed, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*”;
- VISTO** lo Statuto dello “*Istituto Nazionale di Astrofisica*”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011,



numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, ed, in particolare, gli articoli 1, 6, comma 2, lettera m), e 27;

**VISTO**

il "**Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, n.138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46;

**VISTO**

il "**Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;

**VISTO**

il "**Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

**VISTO**

il decreto Presidenziale del 19 dicembre 2014 numero 91, con il quale il Dottor Filippo Mannucci è stato nominato Direttore dello "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**" ed il successivo atto direttoriale relativo al conferimento del predetto incarico, sottoscritto dal Direttore Generale in "*illo tempore*" in carica, in data 23 dicembre 2014 numero 694;

**VISTA**

la Convenzione - Quadro tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e la "**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**" ("**CRUI**"), stipulata in data 16 gennaio 2013, che definisce e disciplina le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra il predetto Istituto e le Istituzioni Universitarie nell'ambito dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche (ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature), per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività diretta a favorire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;



- CONSIDERATO** che lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia;
- CONSIDERATO** che la **"l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia"** e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri"** hanno promosso, nel corso degli anni, una intensa e proficua collaborazione inter istituzionale ai fini dello sviluppo *"...dell'attività didattica nel campo dell'astronomia ed in particolare in quella relativa agli insegnamenti universitari connessi strettamente con le attività dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a livello dei corsi di Laurea in Fisica, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole dirette ai fini speciali, dei corsi di perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca"*;
- CONSIDERATO** che, al fine di sviluppare e di consolidare il predetto rapporto di collaborazione, le due Istituzioni hanno deciso di stipulare un Accordo attuativo della Convenzione - Quadro tra lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** e la **"Conferenza dei Rettori delle Università Italiane"** (**"CRUI"**) per disciplinare lo svolgimento di attività didattiche nel campo dell'astronomia;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che *"... le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono il luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, operano, combinano in modo organico ricerca didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica..."*;
- CONSIDERATO** che l'articolo 23, comma 1, della medesima Legge dispone che: *"...le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 dicembre 1993, numero 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per le attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo "curriculum" scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese..."*;
- CONSIDERATO** che il termine di durata della predetta convenzione è scaduto il 20 giugno 2016;
- VISTA** la nota del 3 marzo 2017 numero di protocollo 289, con la quale il Dottor Filippo Mannucci, nella sua qualità di Direttore dello **"Osservatorio Astrofisico di Arcetri"**, ha comunicato a questa



Amministrazione l'intenzione di stipulare un nuovo accordo con il "**Dipartimento di Fisica e Astronomia**" della "**Università degli Studi di Firenze**" e ha trasmesso il relativo schema;

**VISTO** lo schema dell'Accordo tra lo "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**", ed il "**Dipartimento di Fisica e Astronomia**" della "**Università degli Studi di Firenze**" predisposto per le finalità innanzi specificate;

**CONSIDERATO** che l'accordo è di notevole interesse per il predetto Istituto, ai fini della promozione e della divulgazione dell'attività scientifica nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del predetto schema di Convenzione, relativamente all'impiego dei locali ed al mantenimento degli impianti da utilizzare, saranno riconosciute all'Ente o alla Struttura ospitante sia le spese di gestione sia le spese generali;

**CONSIDERATO** che la durata della convenzione è stata fissata in cinque anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo della stessa previo specifico accordo tra le parti;

**CONSIDERATO** inoltre, che, nell'ambito dell'accordo stipulato tra "**lo Istituto Nazionale di Astrofisica**" e l'"**Università degli Studi di Firenze**" lo "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**" potrà contribuire al finanziamento, o al cofinanziamento di una o più borse, di durata triennale, per l'accesso e la frequenza del predetto Corso di Dottorato di Ricerca;

**VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 dicembre 2016, numero 126;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Generale alla sottoscrizione dell'accordo, espresso da ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

**ATTESA** pertanto, la necessità di provvedere,

#### **DELIBERA**

**Articolo 1.** Di approvare l'Accordo attuativo della Convenzione-Quadro INAF-CRUI tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Arcetri**" e la "**Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Fisica**" che disciplina i rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni ai fini dello svolgimento dell'attività



didattica in ambito universitario nel campo della astronomia e della astrofisica, allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante.

**Articolo 2.** Di autorizzare il Dottor Filippo Mannucci, nella sua qualità di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri", a sottoscrivere l'Accordo attuativo specificato nell'articolo 1 della presente Delibera.

Roma, 24 marzo 2017

*Il Segretario*

*Il Presidente*

## CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Fisica e Astronomia  
e

l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri

L'Università degli Studi di Firenze in persona del Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a \_\_\_\_\_ il, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (in seguito indicato come I.N.A.F.), con sede in Roma Viale del Parco Mellini n. 84, codice fiscale 97220210583, rappresentato dal Dott. Filippo Mannucci, Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri con sede in Largo Enrico Fermi n. 5 Firenze, ivi domiciliato per la carica, e a ciò delegato dal Presidente INAF prof. Nicolò D'Amico con delibera n. .... del .....

### PREMESSO

- L'I.N.A.F. e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno stipulato in data 16/01/2013 Una Convenzione Quadro;
- che è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'I.N.A.F ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia;
- che le attività dell'Università degli Studi di Firenze (nel seguito Università) nel campo dell'astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia (nel seguito Dipartimento);
- che l'I.N.A.F considera di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, favorire lo svolgimento dell'attività didattica nel campo dell'astronomia ed in particolare quella relativa agli insegnamenti universitari connessi con l'attività dell'I.N.A.F a livello dei corsi di laurea in Fisica, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole dirette a fini speciali, dei Corsi di Perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca;
- che tra il Dipartimento e l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri (nel seguito Osservatorio) esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione, e che è riconosciuta, da parte dell'Università e dell'INAF, l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;

- che la legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 1 dispone “Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica”;
- che la suddetta legge all’art.23, comma 1, prevede che “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo.”
- che la precedente convenzione è scaduta il 20 giugno 2016 e che si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione che disciplini, senza soluzione di continuità, anche il progresso , con il presente accordo

#### PROPONE

che le parti, ciascuna nella sua veste e qualità, stipulano quanto appresso:

#### Art. 1 (Esecuzione della Convenzione)

L’esecuzione della presente Convenzione è affidata per quanto riguarda l’Università al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia e per quanto riguarda l’I.N.A.F al Direttore dell’Osservatorio

#### Art.2 (Uso di locali)

L’ I.N.A.F e l’Università degli Studi di Firenze (nel seguito indicati genericamente come Enti), tramite rispettivamente L’Osservatorio e il Dipartimento (nel seguito indicati genericamente come Strutture), nel rispetto dei Regolamenti dell’I.N.A.F. e dell’Università ospitano nei locali a essi affidati o in locali all’ uopo destinati dall’ I.N.A.F. o dall’ Università, personale dell’altro Ente nonché personale assegnato a Strutture comuni che potranno essere costituite tramite ulteriori convenzioni.

#### Art. 3 (Uso di beni)

L’Osservatorio, compatibilmente con le proprie esigenze operative, consente al Dipartimento l’uso delle attrezzature e dei mezzi e servizi tecnici dell’Osservatorio stesso,

inclusi la biblioteca e gli accessi telematici alle banche dati. Il Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, consente all'Osservatorio l'uso delle attrezzature e dei mezzi del Dipartimento, inclusa la biblioteca, e dei servizi tecnici dell'Università, inclusi gli accessi telematici alle banche dati. I modi di utilizzo di cui al comma precedente saranno regolati da accordi da stipularsi fra le Parti.

Ove nello sviluppo dei propri programmi una delle parti ritenesse opportuna l'installazione presso l'altra di nuovi impianti di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico le parti si consulteranno in vista della realizzazione comune delle nuove iniziative.

#### Art. 4 (Programmazione)

I programmi della Struttura ospitata, l'installazione di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico e comunque la realizzazione di nuove iniziative di grande impatto sono predisposti in accordo con il Direttore della Struttura ospitante, per quanto riguarda la loro compatibilità con le altre attività della Struttura medesima.

#### Art. 5 (Manutenzione degli immobili, dei mobili e degli impianti - Sicurezza)

Ciascun Ente ha l'onere della manutenzione straordinaria dei propri immobili e dei propri impianti affidati in uso o in comodato secondo la presente convenzione e secondo quanto stabilito dai propri regolamenti. Ciascuna struttura ha l'onere della manutenzione straordinaria dei propri mobili e delle attrezzature di sua proprietà, ad esso affidati in uso o in comodato, secondo quanto stabilito dai propri regolamenti

Ciascun Ente è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs.106/2009; in particolare, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei Regolamenti dell'INAF, il Datore di Lavoro è identificato nel Direttore Amministrativo dell'Università e nel Direttore Generale dell'I.N.A.F.

I datori di lavoro, anche tramite i rispettivi R.S.P.P. si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.

L'Osservatorio e il Dipartimento sono responsabili della conformità alle normative vigenti per le macchine, attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni di loro proprietà, realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca. Il personale delle parti che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni adottate in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e personale.

Laddove le parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto attraverso azioni congiunte, il Direttore dell'Osservatorio e il Direttore del Dipartimento concordano i modi intesi a dar seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla normativa vigente e/o dai rispettivi D.V.R. (ad esempio la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato di misure di prevenzioni incendi, evacuazione, primo soccorso etc...)

#### Art. 6 (Manutenzione ordinaria degli immobili, dei mobili e degli impianti)

Ciascuna Struttura ospitata ha l'onere, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 7, della manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature e dei mobili che utilizza in virtù della presente convenzione



## Art. 7

### (Spese di gestione e spese generali – Modalità di rimborso)

Sono attribuite all'Ente o alla struttura ospitati sia le spese di gestione sia le spese generali inerenti ai locali e agli impianti che utilizza in virtù della presente Convenzione.

Per spese di gestione s'intendono quelle sostenute dalla Struttura ospitante direttamente o attraverso l'Ente di appartenenza per il funzionamento delle utenze e dei servizi generali qui elencati in via indicativa e non esaustiva:

a) le utenze: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, telefax (?), telefono, canoni telematici, posta, vigilanza notturna;

b) i servizi generali: centralino telefonico, pulizia locali, centro stampa, servizi di fotocopia.

Per spese generali s'intendono quelle sostenute dalla Struttura ospitante per la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, dei servizi comuni (quali, a titolo esemplificativo, portineria e custodia, servizio postale, laboratorio fotografico, stamperia, falegnameria, aule, ecc.), delle biblioteche e delle attrezzature.

Il rimborso dovuto per ogni unità di personale di una Struttura ospite dell'altra sarà calcolato come segue: per le spese attribuibili individualmente tramite codice (fotocopie, scatti telefonici e via dicendo), le spese effettivamente sostenute; in tutti gli altri casi, la frazione pro capite delle spese sostenute per quel servizio dalla Struttura ospitante, calcolata in base al numero totale degli utenti.

I contributi di cui sopra saranno oggetto di conguaglio tra il Dipartimento e l'Osservatorio.

Essi possono essere calcolati in via semplificata o forfettaria a seguito di accordo fra le parti e sono comunque soggetti a revisione all'atto del rinnovo della presente Convenzione

## Art. 8

### (Personale)

L'Osservatorio e il Dipartimento, se necessario, concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando personale non docente previo accordo dei Direttori.

Indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il personale si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda gli studenti, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca, i borsisti dell'Università di Firenze, i locali dell'Osservatorio cui essi possono accedere e le modalità di accesso saranno regolati da apposito accordo da redigersi a cura del Direttore dell'Osservatorio e del Direttore del Dipartimento seguendo le modalità di accesso stabilite dal direttore della struttura ospitante. Le parti si impegnano ad equiparare il personale dell'uno e dell'altro Ente in ogni atto, convenzione, ecc. che preveda facilitazioni e benefici a favore del personale, e nell'accesso ai servizi offerti dall'INAF e dall'Università, purché ciò non comporti maggiori spese per l'Ente contraente.

Il personale dell'INAF e del Dipartimento deve essere autorizzato dal Direttore della struttura di appartenenza per poter svolgere la propria attività presso la struttura ospitante. La lista di tale personale, e ogni sua variazione, è compilata e trasmessa, ove previsto, dai rispettivi Direttori

## (art. 9)

### (Assicurazioni)

L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

( art10)

(Attività di collaborazione scientifica e tecnologica)

Considerato che i programmi di ricerca dell'Osservatorio possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'Osservatorio potrà, con consenso dell'interessato e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale dell'Università - Dipartimento. L'espletamento degli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Analogamente l'Università - Dipartimento può utilizzare per la propria attività scientifica, previo nulla-osta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo, col consenso degli interessati e analogamente il Direttore dell'Osservatorio può invitare il Direttore del Dipartimento o un suo delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Struttura dell'Osservatorio. Inoltre, il personale dell'Osservatorio può afferire alle Unità di Ricerca che eventualmente vengano create dal Dipartimento, in accordo con le norme vigenti.

Le parti potranno utilizzare, mettere in comune e trasferire reciprocamente fondi e risorse per l'esecuzione delle attività di ricerca programmate e per la realizzazione o l'acquisizione degli strumenti e delle apparecchiature scientifiche e tecnologiche necessarie. Tali fondi e risorse saranno amministrate dalla parte di volta in volta designata, con vincolo di scopo in ordine ai programmi di ricerca cui sono destinati.

Nel caso sia necessaria una maggiore coordinazione di queste attività di collaborazione scientifica, in accordo con quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione quadro tra l'INAF e la CRUI potranno essere costituiti dei gruppi di ricerca Osservatorio - Dipartimento a tempo definito (di seguito indicato come GdR). I GdR sono costituiti per l'esecuzione di progetti specifici, anche pluriennali, di interesse reciproco, nel rispetto dei principi di autonomia delle due istituzioni. Può afferire ad un GdR solo il personale di Osservatorio e Dipartimento specificatamente coinvolto nel progetto di ricerca per cui il GdR è stato costituito. I componenti del GdR propongono un responsabile del progetto che viene nominato congiuntamente dai Direttori di Osservatorio e Dipartimento.

Nel periodo di attuazione della Convenzione, il Direttore del Dipartimento può invitare il Direttore dell'Osservatorio o un suo delegato a partecipare ai Consigli di Dipartimento

art 11

(Attività didattica, Alta Formazione)

La partecipazione del personale dell'Osservatorio all'attività didattica del Università è regolata dallo Statuto e Regolamenti dell'Università. Il personale dell'Osservatorio può:

- a. partecipare ai Consigli di Corso di Laurea, al Collegio di Dottorato in Astronomia;
- b. partecipare alle selezioni per l'ammissione ai corsi e alle commissioni di valutazione finale, ai fini del conseguimento della Laurea Triennale, Magistrale e di Dottore di Ricerca;

- c. essere relatore di Tesi di Laurea Triennale e Magistrale nonché supervisore di tesi di Dottorato;
- d. far parte di commissioni per esami di profitto e conclusivi dei corsi di Laurea e di Dottorato ed essere Coordinatore dei corsi di Dottorato
- e. far parte delle commissioni di concorso per il conferimento di assegni di ricerca;
- f. essere titolare di incarichi a titolo gratuito per l'insegnamento in corsi ufficiali o integrativi

L'Osservatorio può concorrere al Dottorato di Ricerca contribuendo al finanziamento o cofinanziamento di una o più borse triennali di Dottorato finalizzate a progetti specifici di comune interesse.

L'Osservatorio e il Dipartimento costituiscono una commissione paritaria per il coordinamento della didattica delle materie astronomiche. La commissione è costituita da 2 membri per ciascuna parte nominati dal relativo direttore. Lo scopo della commissione è favorire la partecipazione di ricercatori INAF alla didattica dell'Università e avanzare proposte ai consigli dei corsi di Laurea e di Dottorato sulla didattica delle materie astronomiche. La commissione è coordinata da un suo membro eletto durante la prima riunione della stessa.

art. 12  
(Durata)

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

La presente Convenzione è redatta in triplice originale e sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata.

Roma-Firenze,

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica  
Osservatorio Astrofisico di Arcetri  
Il

Per l'Università degli Studi di Firenze  
Dipartimento di Fisica e Astronomia  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Luigi Dei